



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 gennaio 2018

Registro dei cambiamenti

Data	Versione	Creato da	Descrizione
27/12/2019	REV01	CdA	Aggiornamento per nuovi reati
08/05/2020	REV02	CdA	Aggiornamento per COVID 19

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	5
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
2.1. INTRODUZIONE	7
2.2. REATI	8
2.3. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	10
2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	12
2.5. PROTOCOLLI SPECIFICI	15
2.5.1. <i>NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI</i>	15
2.5.2. <i>RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI E PER L'OTTENIMENTO, IL MANTENIMENTO E IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI</i>	17
2.5.3. <i>GESTIONE DELLE CONSULENZE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>	19
2.5.4. <i>RECLUTAMENTO, SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE</i>	21
2.5.5. <i>GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	22
2.5.6. <i>GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E DONAZIONI</i>	23
2.5.7. <i>GESTIONE FLUSSI FINANZIARI</i>	24
2.5.8 <i>GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI</i>	25
2.6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	26
3.1. REATI	26
3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	29
3.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	32
3.4. PROTOCOLLI SPECIFICI	37
3.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4. REATI AMBIENTALI	45
4.1. REATI	45
4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	51
4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	51
4.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PREVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	56
5.1. REATI	56
5.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	57
5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	58
5.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
6. REATI SOCIETARI.....	62

6.1. REATI	62
6.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	65
6.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
6.4. PROTOCOLLI SPECIFICI	68
6.4.1. REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO DELLO STUDIO MEDICO SERENA SRL	68
6.4.2. OPERAZIONI E SCRITTURE CONTABILI	69
6.4.3. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE	72
6.4.4. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	72
6.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	74
7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	76
7.1. REATI	76
7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	76
7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	76
7.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	77
8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	79
8.1. REATI	79
8.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	79
8.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	79
8.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	83
9.1. REATI	83
9.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	85
9.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	85
10. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	86
10.1. REATI	86
10.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	87
10.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
10.4. PROTOCOLLI SPECIFICI	89
10.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	89
11. REATI TRIBUTARI	90
11.1. REATI	90
11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	91
11.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
11.4. PROTOCOLLI SPECIFICI	94

11.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	96
12. ALTRI REATI.....	97
12.1. REATI	97
12.2. ATTIVITÀ SENSIBILI	98
12.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99
12.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	100

13. ALLEGATO “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

1. INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento dei seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati societari;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati in falsità nella circolazione monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento;
- razzismo e xenofobia;
- reati tributari;
- altri reati.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato alle quali la Società risulta maggiormente esposta in base al processo di risk assessment condotto;
- indicare i principi di comportamento generali e specifici che il Consiglio di Amministrazione e i Dipendenti, nonché i consulenti e partner della società

Studio Medico Serena Srl (d'ora in poi indicati con il termine "Soggetti"), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In relazione ai reati sopra descritti, costituiscono dei presidi comuni:

1. i principi del Codice etico dello Studio Medico Serena Srl;
2. il sistema delle deleghe e procure;
3. la tracciabilità delle operazioni e/o transazioni;
4. la segregazione dei compiti;
5. il sistema degli obblighi e dei divieti;
6. l'inserimento di una specifica clausola contrattuale, nei contratti stipulati con clienti, fornitori e altri partner, con cui la controparte dichiara di:
 - essere a conoscenza dell'adozione da parte della società Studio Medico Serena Srl di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, di cui un estratto è reperibile dal sito Internet della Società stessa;
 - astenersi dal porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività con lo Studio Medico Serena Srl, tutti quei comportamenti che possono determinare la commissione di un illecito o violare le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
7. Nei contratti stipulati con clienti, fornitori e altri partner è inserita, inoltre, una specifica clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, prevede la risoluzione del contratto come conseguenza delle violazioni da parte delle controparti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione che sono stati analizzati nel corso della predisposizione del Modello della società Studio Medico Serena Srl. Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base alla Relazione ministeriale collegata al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di Enti che *“svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici”* in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono caratterizzati dalla veste pubblicistica dell'attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

- 1) pubblici ufficiali;
- 2) incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2.2. REATI

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti “reati presupposto”:

- art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”;
- art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”.

I reati considerati nell’articolo 24 sono:

- **malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

- **truffa (art. 640, comma 2, c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):**

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- **frode informatica (art. 640-ter c.p.):**

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I reati considerati nell'articolo 25 sono:

- **concussione (art. 317 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

- **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- **circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.):**

Per la fattispecie di reato prevista dall'art. 319 c.p., la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o

pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

- **istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

2.3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della predisposizione del Modello, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle aree aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. (c.d. aree a rischio diretto).

Allo stesso modo, sono da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando l'instaurazione di rapporti direttamente con la P.A., gestiscono strumenti di tipo finanziario o utilità di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a Pubblici Ufficiali (c.d. aree a rischio indiretto).

(OMISSIS)

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzati nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

In relazione alle principali attività sensibili la Società ha elaborato specifici protocolli, che individuano le regole di condotta da tenere nello svolgimento di suddette attività.

2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono riportati di seguito i principi di comportamento che devono essere rispettati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali regole di condotta sono finalizzate ridurre il rischio del verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

(OMISSIS)

2.5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Di seguito sono elencati i protocolli specifici definiti relativamente alle principali attività sensibili sopra indicate. Le regole di seguito indicate sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle disposizioni riportate nel par. 2.4.

2.5.1. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI

Il seguente protocollo descrive le modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti di varia tipologia.

(OMISSIS)

2.5.2. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI E PER L'OTTENIMENTO, IL MANTENIMENTO E IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI

Il seguente protocollo si riferisce alle modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni e di concessioni di vario tipo, necessarie per lo svolgimento della propria attività d'impresa. Il protocollo regola, inoltre, i comportamenti da tenere in occasione di verifiche ed ispezioni.

(OMISSIS)

2.5.3. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il seguente protocollo definisce le regole da seguire in materia di affidamento e gestione degli incarichi di consulenza e di prestazioni di servizi, in considerazione del fatto che la presente attività può comportare il sorgere di rischi ai fini della responsabilità amministrativa.

(OMISSIS)

2.5.4. RECLUTAMENTO, SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE

Il processo in esame è formato da tutte le attività necessarie al reclutamento, selezione del personale e alla costituzione del rapporto di lavoro. Il seguente protocollo mira ad assicurare l'efficace e trasparente copertura delle posizioni e dei ruoli professionali all'interno della Società attraverso il reclutamento e la selezione sul mercato del lavoro del personale nelle sue diverse tipologie.

(OMISSIS)

2.5.5. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il processo in esame riguarda tutte le attività relative all'autorizzazione e rendicontazione delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza hanno un rilievo per il Modello 231, in quanto è da considerare il rischio potenziale che queste siano direttamente o indirettamente rivolte a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare allo Studio Medico Serena S.r.l. un vantaggio ingiusto.

(OMISSIS)

¹ A titolo di esempio non sono considerati di modico valore viaggi e soggiorni, regali preziosi, iscrizione gratuita a convegni e circoli.

2.5.6. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E DONAZIONI

(OMISSIS)

² A titolo di esempio non sono considerati di modico valore viaggi e soggiorni, regali preziosi, iscrizione gratuita a convegni e circoli.

2.5.7. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari. In particolare in questa sezione si fa riferimento ai pagamenti, aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura assunte dalla Società nei confronti dei fornitori, finanziatori, dipendenti, Enti pubblici ed agli incassi derivanti dalle prestazioni dei servizi resi ai clienti.

(OMISSIS)

2.5.8 GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle note spese attraverso le quali i dipendenti dello Studio Medico Serena Srl richiedono il rimborso per spese da loro tenute per lo svolgimento di operazioni legate all'attività aziendale.

(OMISSIS)

2.6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

(OMISSIS)

3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. REATI

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiamati all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001. Per favorire la conoscenza dei reati e la sensibilizzazione alla prevenzione dei medesimi da parte del personale dello Studio Medico Serena Srl, viene riportato, di seguito,

un estratto del testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art.25-septies del D. Lgs.231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Omicidio colposo (art.589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

(OMISSIS)

- **Lesioni personali colpose (art.590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00 (..)”

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

(OMISSIS)

3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

(OMISSIS)

•

3.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi generali di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Preme precisare che le disposizioni contenute in questo paragrafo e in quello seguente non sostituiscono le regole e le disposizioni previste dal sistema di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza ma sono da considerarsi aggiuntive.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte del personale della Società di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, i principi e i criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Rapporti con i dipendenti", ed i principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in particolare:

(OMISSIS)

³ Art. 30, comma 1, D.Lgs. 81/2008.

3.4. PROTOCOLLI SPECIFICI

(OMISSIS)

3.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

4. REATI AMBIENTALI

4.1. REATI

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001. In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

- **scarico di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006“norma in materia ambientale”)**

La materia disciplinata dall'articolo 137 è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Di seguito gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (OMISSIS).

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (OMISSIS).

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

(OMISSIS)

- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006)**

Si verifica la fattispecie dell'art. 256, qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'art. 256 sanziona anche la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene maggiori qualora la discarica sia destinata anche allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In questo caso, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

L'articolo in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006);

- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 227, comma 1, lettera b, D. Lgs. 152/2006).

- **bonifica dei siti (art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omette di effettuare la bonifica del sito contaminato. Il reato si configura anche nel caso di mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- **delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica.

(OMISSIS)

4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le aree sensibili che risultano dall'attività di analisi del rischio sono le seguenti:

(OMISSIS)

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

4.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

5.1. REATI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-*octies*, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **ricettazione (art. 648 c.p.):**

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

- **riciclaggio (art. 648-bis c.p.):**

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):**

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

- **autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

5.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

(OMISSIS)

5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

5.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

6. REATI SOCIETARI

6.1. REATI

In tema di reati societari il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-ter. In particolare i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.):**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori occultino documenti o compiano altri idonei artifici, per impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):**

Il reato in questione si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):**

Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.):**

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

- **illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):**

In reato si configura nel caso in cui, chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.):**

In reato si configura nel caso in cui, chiunque, diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.):**

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Possiamo raggruppare nel modo seguente i reati societari previsti dal Decreto:

- 1) falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- 2) tutela del capitale sociale e del regolare funzionamento della società;
- 3) corruzione tra privati.

6.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte dallo Studio Medico Serena Srl le attività sensibili che risultano attinenti con i reati societari sono individuate nelle seguenti.

(OMISSIS)

6.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

6.4. PROTOCOLLI SPECIFICI

(OMISSIS)

6.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1. REATI

La legge L. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25-*novies* che amplia le tipologie di reati presupposti alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

7.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

8.1. REATI

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

8.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

8.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

8.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1. REATI

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):

- **falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque: 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- **alterazione di monete (art. 454 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque altera monete, scemandone in qualsiasi modo il valore.

- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque contraffà o altera valori di bollo, o introduce nel territorio dello Stato o acquista, detiene o mette in circolazione valori di bollo contraffatti.

- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque fabbrica, acquista, detiene aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti.

- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

9.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

10. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

10.1. REATI

I reati di razzismo e xenofobia, entrati in vigore con decorrenza 12 dicembre 2017 per effetto dell'introduzione della Legge 167/2017, includono i seguenti reati presupposto (art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001):

- **propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa:**

Il reato si configura quando vengono propagandate idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero si istiga a commettere o vengono commessi atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato si configura, inoltre, quando si istiga a commettere o vengono commessi violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È altresì vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la promozione, direzione, partecipazione o assistenza alle medesime.

Il reato si configura, infine, in caso di propaganda, istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

10.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

10.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

10.4 PROTOCOLLI SPECIFICI

(OMISSIS)

10.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

11. REATI TRIBUTARI

11.1. REATI

I reati tributari, entrati in vigore con decorrenza 24 dicembre 2019 per effetto della conversione in legge del D.L. 124/2019, includono i seguenti reati-presupposto (art. 25 decies quinquies D.Lgs. 231/2001):

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;**

Il reato si configura quando, fuori dai casi di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono poste in essere operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero ci si avvale di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il reato si configura mediante l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
Il reato si configura quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 - **occultamento o distruzione di documenti contabili;**
Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
 - **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.**
Il reato si configura quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato, inoltre, si configura nei casi in cui nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

11.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

11.4 PROTOCOLLI SPECIFICI

(OMISSIS)

11.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)

12. ALTRI REATI

12.1. REATI

Nell'analisi che è stata condotta si è riscontrato che esistono alcune fattispecie di reato rientrati nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per i quali allo stato attuale, appare alquanto improbabile la loro commissione date le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la storia dell'ente. Per questi reati, alla data di approvazione del Modello, la probabilità di accadimento è stata indicata come remota. Rientrano in questa categoria le seguenti fattispecie:

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;

- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, il caporalato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, indicati all’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del D lgs 231/2001);
- reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
- delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01).

12.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

(OMISSIS)

12.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(OMISSIS)

12.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(OMISSIS)